

**REGOLAMENTO (CEE) N. 734/89 DELLA COMMISSIONE**

del 22 marzo 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2699/88 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 688/89 <sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2699/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 27.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 76 del 18. 3. 1989, pag. 5.